



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**
[Art. 22 -comma 4, lett. b4)- CCNL 19/04/2018]

oooooooooooooooooooo

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di novembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo di L'Aquila, in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai
"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO"

ART. 1

Principi generali

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale tiene conto dei principi fissati dall'art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395 e viene stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell'art. 22 - comma 4, lett. b4) - CCNL 19/04/2018.

ART. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio, è finalizzata all'accrescimento della formazione culturale e professionale del lavoratore e al tempo stesso costituisce interesse dell'Amministrazione.

2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento, di corsi universitari e post-universitari, di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, anche per i corsi on line.

1

6. Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di ore di permessi straordinari in singoli contingenti, è possibile destinare le ore medesime al personale appartenente a dotazioni organiche diverse con esclusione del contingente organico di Religione. Le ore residue verranno ridistribuite secondo la consistenza dei singoli organici, nel limite, comunque, del 85% o del 15% delle ore complessivamente disponibili.

7. Solo successivamente, nel caso di ulteriore residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore medesime a personale a tempo indeterminato se avanzate nel contingente del 15% o, viceversa, al personale a tempo determinato se avanzate nel contingente del 85%, nel limite, comunque, delle ore complessivamente disponibili.

8. I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

ART. 5

Presentazione delle domande e documentazione

1. Può produrre domanda per la fruizione dei permessi il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno).

2. La domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Dirigente Scolastico, al Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 Novembre di ogni anno. Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 6, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. I docenti ammessi alla frequenza dei corsi di specializzazione, di perfezionamento e di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di Tirocinio Formativo Attivo attivati nel corso dell'anno solare di riferimento, possono presentare domanda per la fruizione dei permessi straordinari previsti dal presente contratto entro i termini che saranno fissati dall'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti della capienza della disponibilità residuata dopo l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2.

4. La domanda può essere prodotta esclusivamente per conseguire i titoli di studio e le attività previste al successivo art. 6, comma 2 [lett. da a) a e)] .

5. Nella domanda per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, redatta in carta semplice secondo lo schema fornito dall'U.S.R., il richiedente deve dichiarare i seguenti dati sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita;

3

nelle graduatorie provinciali o d'istituto per il personale a tempo determinato, secondo i raggruppamenti di seguito indicati, per i quali i permessi possono essere concessi, indicati in ordine di priorità:

- a) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello già posseduto;
- b) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di sostegno ad alunni disabili, compresi del tirocinio, se parte integrante dei corsi medesimi;
- c) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma purchè previsti dagli Statuti delle Università Italiane Statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione ecc.) oppure rilasciati da Università Straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purchè di durata almeno annuale e con esame finale;
- d) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al comma 1, lettera b) e 2 lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo n. 59/2017, in considerazione del carattere propedeutico rispetto al reclutamento ordinario dei docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- e) frequenza dei corsi di formazione linguistica della scuola primaria autorizzati dal MIUR e gestiti dall'U.S.R. ove non costituisca obbligo di servizio;

3. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma 2, per la concessione dei permessi è data precedenza, nell'ordine, al personale:


- a) che non ha mai fruito dei permessi straordinari;
- b) che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, se studenti universitari.

4. In caso di parità nelle predette precedenze la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio per il personale a tempo indeterminato e dal miglior punteggio in graduatoria provinciale o d'istituto per quella a tempo determinato; in caso di ulteriore parità dalla minore età anagrafica.

5. Coloro che risultano iscritti "fuori corso" per il conseguimento del diploma di laurea, saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie per l'attribuzione di eventuali ore residue dopo l'autorizzazione dei permessi a coloro che rientrano nel periodo di durata legale del corso.

6. La fruizione dei permessi per la partecipazione ai corsi "on line" è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, nonché all'attestazione rilasciata dall'Università della partecipazione del personale interessato alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno presentare la certificazione rilasciata dall'Università attestante l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

7. Entro il 10 gennaio di ogni anno i Responsabili degli AA.TT.PP. emanano i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo



stesso grado, o ATA dello stesso profilo professionale), le modalità di fruizione e gli adattamenti orari debbono essere concordati con la RSU nell'ambito del contratto d'istituto previsto dall'art. 22, comma 4, lett. c5), del CCNL/2018.

8. Per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti dall'Amministrazione scolastica a livello centrale e periferico o dalle istituzioni scolastiche, compresi i corsi dei CPIA, è consentito fruire dei permessi previsti dall'art. 64, commi 4 e 5 del CCNL/2007. Conseguentemente per tali corsi non sono concessi i permessi previsti nel presente Contratto.

ART. 8

Certificazione dei permessi fruiti

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di fruizione medesima.
2. Gli iscritti a corsi on line, prima della fruizione dei permessi devono presentare la certificazione attestante i giorni e gli orari durante i quali vengono svolte le lezioni "in presenza", ai fini della concessione dei permessi stessi in orari coincidenti con quelli di servizio.
3. Il Dirigente scolastico, nel caso non venisse presentata la documentazione nei termini prescritti, provvede a commutare i permessi goduti in aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

1. Avverso i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili degli AA.TT.PP. e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei Dirigenti Scolastici, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 16. Avverso il diniego opposto dai Dirigenti scolastici gli interessati possono, altresì, proporre reclamo ai medesimi Dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 8/2/1999, n. 275.

Art. 10

Norme finali

1. Annualmente la Direzione Generale Regionale fornisce alle OO.SS. le informazioni attinenti alla fruizione dei permessi di cui al presente contratto.

2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato sul sito web dell'U.S.R. e delle scuole della regione e all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Antonella Tozza



DIRIGENTI USR ABRUZZO

Dott. Massimiliano Nardocci



Dott.ssa Maristella Fortunato



Dott.ssa Paola Iachini

